

Tribunale civile di Terni

Ricorso ex art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003

promosso da: Franco Coppoli,

rappresentato ed assistito, come da mandato a margine del presente ricorso, dagli Avv.ti Fabio

Corvaja e Francesca Leurini del Foro di Padova, con studio in via A. Vesalio, 10 – 35121 Padova,

tel. 049 875 34 85, telefax 049 878 42 34, e dall'Avv. Gabriella Caponi del Foro di Terni, con studio

in Corso del Popolo 101, Terni,

tel. 0744 40 12 36, telefax 0744 40 36 71, ove lo stesso è elettivamente domiciliato,

contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*

.....STRALCIO

La Commissione per i diritti dell'uomo e la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, in molteplici

decisioni, hanno così ritenuto che il divieto di esibire simboli religiosi nei locali scolastici *da parte degli*

studenti, o il divieto di indossare un vestiario religiosamente espressivo (come ad esempio il velo

islamico), fossero misure giustificate dall'esigenza di tutelare il *diritto degli altri a non essere esposti alla*

pressione derivante dal simbolo.

In particolare, sono assai significative le pronunce della Commissione nel caso *Bulut c. Turquie*, decisione

del 3 maggio 1993, e nel caso *Karaduman c. Turquie*, decisione del 3 maggio 1993; va poi ricordata la

decisione della *Grand Chambre* della Corte europea del 10 novembre 2005, *Leyla Sahin c. Turquie*, ai §§

99 ss., nonché, da ultimo, la sentenza del 4 dicembre 2008, *Kervanci c. France*, al, § 62

Nelle due pronunce citate da ultimo la Corte europea ha sottolineato poi il ruolo neutrale ed imparziale

che deve avere lo Stato in materia di religione (*"organisateur neutre et impartial de l'exercice des*

diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique»),

osservando che *"dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même*

population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les

intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun". Nelle medesime pronunce, tra i caratteri propri di una società democratica ai sensi della Convenzione, la Corte rammenta che *"la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d'une position dominante"*.

Ci si è fermati queste decisioni in quanto immediatamente rilevanti nell'ordinamento italiano, posto che l'Italia è parte della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955) e che tale Convenzione vige nel diritto interno come interpretata dalla Corte di Strasburgo, tanto che i giudici nazionali sono – come ha espressivamente affermato la Corte costituzionale – *"giudici comuni della Convenzione"*.

Se poi si allarga lo sguardo all'esperienza giuridica di Paesi vicini per cultura e per conformazione delle garanzie costituzionali, si osserva che le massime corti di quegli Stati hanno ritenuto incompatibile la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica con i principi di libertà di religione e di neutralità confessionale dell'insegnamento pubblico.

In proposito può essere utile richiamare la decisione del Tribunale federale svizzero resa proprio sulla vicenda di un insegnante che aveva tolto il crocifisso da un'aula scolastica contro la volontà del Comune che aveva invece deliberato di affiggere i crocifissi nelle scuole comunali. Con sentenza del 26 settembre 1990, causa *Comune di Cadro c. Bernasconi*, in *Quad. dir. pol. eccl. 1990*, 353 ss., il Tribunale federale, I corte di diritto pubblico, ha affermato che l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche lederebbe il carattere confessionalmente neutrale dell'insegnamento pubblico, ricavato dall'art. 27, comma 3, della Costituzione federale del 1874 allora vigente, che sancisce il principio per cui le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti di tutte le confessioni religiose senza pregiudizio della loro libertà di credenza o di coscienza, e dall'art. 49 della stessa Costituzione federale, che garantisce l'inviolabilità della libertà di coscienza e di credenza ed affida ai genitori l'educazione religiosa dei figli, (i principi contenuti in queste disposizioni si ritrovano ora negli art. 15, comma 4, e 62, comma 2, della

Costituzione federale del 2000). Significativamente la decisione del Tribunale federale svizzero richiama, come parametro, anche l'art. 9 della CEDU. Nella decisione si legge: *"Lo Stato garante della neutralità confessionale della scuola sancita dall'art. 27 cpv. 3 Cost., non può tuttavia prevalersi della facoltà di manifestare in ogni circostanza, nell'ambito dell'insegnamento, il proprio attaccamento ad una confessione. Esso deve evitare di identificarsi con una religione maggioritaria o minoritaria, pregiudicando così le convinzioni dei cittadini con confessioni diverse. È pertanto concepibile che chi frequenta la scuola pubblica veda nell'esposizione di tale simbolo la volontà di rifarsi a concezioni della religione cristiana in materia di insegnamento o quella di porre l'insegnamento sotto l'influsso di tale religione. Non è neppure escluso che alcune persone si sentano lese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza costante nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono. Ciò può avere conseguenze non indifferenti soprattutto sull'evoluzione spirituale degli allievi e sulle loro convinzioni religiose – che sono quelle dei genitori – e nelle quali sono educati contemporaneamente alla scuola, conseguenze che l'art. 27 cpv. 3 Cost. vuole proprio evitare".*

Analogamente, in Germania il Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*), con la sentenza 16 maggio 1995 (*BVerfGE 93, 1 – Kruzifix*) ha giudicato che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ledesse il diritto fondamentale di cui all'art. 4 del *Grundgesetz*, che garantisce l'inviolabilità del credo, della coscienza e della libertà della professione religiosa ed ideologica.

Nella decisione citata, il Tribunale costituzionale federale ha sostenuto che la libertà di credo garantisce all'individuo il diritto di sottrarsi ad atti di culto di una fede che egli non condivide: questa libertà negativa si riferisce anche ai simboli in cui un credo o una religione si rappresentano (*BVerfGE 93, 1, [15 s.]*).

Secondo il Tribunale costituzionale federale, l'esposizione del crocifisso ha un effetto appellativo del contenuto di fede sottostante al simbolo e propagativo dello stesso contenuto confessionale. La decisione osserva inoltre che per i non cristiani o per gli atei il crocifisso, proprio per il significato che gli attribuiscono i cristiani e che ha esso avuto nella storia, si pone come espressione simbolica visiva di particolari convinzioni di fede e della loro diffusione missionaria (*BVerfGE 93, 1, [19 s.]*).

Da ultimo, il Tribunale amministrativo di Valladolid (*Juzgado de lo Contencioso Administrativo*) ha giudicato, con sentenza del 14 novembre 2008, n. 288/2008, che la presenza dei crocifissi in un complesso scolastico pubblico lederebbe gli articoli 14 (principio di eguaglianza) e 16, commi 1 e 3 (ove è garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità, ed è previsto che nessuna confessione avrà carattere statale), della Costituzione spagnola. La sentenza, che richiama anche la decisione della Corte europea per i diritti dell'uomo del 25 maggio 1993, *Kokkinakis c. Grecia*, osserva che la presenza dei crocifissi negli spazi comuni della scuola, in cui sono educati minori in fase di formazione, può suscitare negli studenti la sensazione che lo Stato sia più prossimo alla confessione rappresentata che non alle altre; da ciò può derivare un condizionamento in senso confessionale degli studenti